

D.A. n. 5/GAB del 12/03/2026

Modifica del decreto 30 ottobre 2003, relativo all'approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione siciliana.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, recante la "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva n. 94/22/CE" che, al comma 1, statuisce che "L'Assessore, con decreto approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatore del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione siciliana";

VISTO il proprio decreto n. 73 del 15 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 43 del 3 ottobre 2003, di approvazione del disciplinare tipo;

VISTO il proprio decreto n. 91 del 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 14 novembre 2003, con il quale è annullato il decreto n. 73 del 15 settembre 2003 e, contestualmente, approvato il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione;

VISTO il D.A. n. 88 del 20/10/2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 46 del 05/11/2004, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*, in modifica del D.A. n. 91 del 30/10/2003;

VISTO il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 16/12/2011 che ha modificato il predetto D.A. 91/2003 in tema di aliquota royalty;

VISTA la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTO il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTA la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTO il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;

- VISTO** il D.D.G. n. 886 del 26/07/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 05 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3." pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022;
- VISTO** il D.P. n. 69/Area 1/S.G. del 14 aprile 2025 con il quale il dott. Francesco Colianni è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in seguito alle dimissioni dalla carica di Assessore rassegnate dall'On.le Giovanni Di Mauro a decorrere dal 14 aprile 2025;
- VISTO** l'Art. 34, Comma 19, del Decreto-legge 18/10/2012 n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221 che testualmente recita: *"Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento."*;
- VISTO** l'Art. 3, Comma 7, del Decreto ministeriale del 07/12/2016 – Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, che testualmente recita: *"Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base a quanto previsto dalle rispettive leggi di riferimento venga presentata istanza di proroga, devono intendersi automaticamente prorogati fino al completamento del procedimento di conferimento della proroga stessa. Durante tale periodo potranno essere autorizzate le attività previste dal programma lavori del titolo abilitativo oggetto di proroga."*;
- VISTA** la nota n. 119 del 30/01/2026, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'energia al n. 3426 del 02/02/2026, con la quale l'Enimed S.p.A. porta all'attenzione dell'Assessorato il ritardo nella definizione dei procedimenti di proroga delle concessioni di coltivazione per idrocarburi denominate "Giaurone", "Ragusa" e "Samperi" e sollecita il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria finalizzate al buon governo dei giacimenti;
- CONSIDERATO** che la tematica della ricorrenza delle condizioni per il rilascio della proroga ai titolari delle concessioni di coltivazione è oggetto di approfondimento giuridico, e che a tal fine ci si appresta a chiedere anche apposito parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana;
- RITENUTO** opportuno, tuttavia, individuare una soluzione che consenta, nelle more del suddetto approfondimento e, più in generale, ogniqualvolta non sia possibile provvedere entro la data di scadenza della concessione, al titolare di continuare a svolgere l'attività di ricerca, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
- CONSIDERATO** che il D.A. n. 91 del 30/10/2003 "Disciplinare tipo per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel territorio della Regione Siciliana" non consente a differenza di quanto avviene in ambito nazionale in vigore dell'Art. 34, Comma 19, del

Decreto-legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, e dell'Art. 3, Comma 7, del Disciplinare tipo del 07/12/2016, il rilascio di autorizzazioni per attività contemplate nel nuovo programma lavori in assenza del titolo concessorio (decreto assessorile di proroga);

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di allineare la disciplina regionale a quella nazionale per autorizzare gli interventi straordinari ai pozzi in regime di *prorogatio*, al fine di dare piena attuazione ai piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici;

DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione, approvato con decreto 30 ottobre 2003, è modificato, al comma 9, art. 4, come appresso indicato:

"Art. 4

Obblighi del titolare in caso di conferimento

Il titolare, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative ai programmi di ricerca, o di sviluppo e di produzione del campo, ha l'obbligo di presentare il nuovo programma all'U.R.I.G. ai fini dell'approvazione. Non costituiscono integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca o di sviluppo, le integrazioni o modificazioni riguardanti le attività di prospezione.

Il titolare che abbia presentato regolare istanza di proroga del titolo minerario, può continuare le ordinarie attività di coltivazione nelle more del rilascio del decreto di proroga.

Il titolare che abbia presentato regolare istanza di proroga del titolo minerario, può presentare all'U.R.I.G. ai fini dell'approvazione il nuovo programma di ricerca, o di sviluppo e di produzione del campo, per consentire il rilascio di autorizzazioni per attività contemplate nel nuovo programma lavori in assenza del titolo concessorio (decreto assessorile di proroga).

Il titolare, si obbliga al pagamento del contributo previsto dall'art.9 del presente disciplinare, anche nel caso di approvazione da parte dell'U.R.I.G. del nuovo programma di ricerca, o di sviluppo e di produzione del campo, per consentire il rilascio di autorizzazioni per attività contemplate nel nuovo programma lavori in assenza del titolo concessorio. "

Art. 3) Per quanto non modificato con il presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al disciplinare tipo approvato con decreto n. 91 del 30 ottobre 2003.

Art. 4) Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la pubblicazione nel BUIG ed alla Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li 12/03/2026

L'ASSESSORE
Colianni